

Bruxelles, 5.4.2018 COM(2018) 164 final

2018/0077 (NLE)

# Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo sullo Spazio aereo comune europeo (ECAA) per quanto riguarda il regolamento interno di tale comitato

IT

#### **RELAZIONE**

#### 1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo in riferimento alla prevista adozione del suo regolamento interno.

#### 2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

# 2.1. L'accordo multilaterale sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (ECAA)

L'accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo<sup>1</sup>, sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo ("l'accordo ECAA") mira a creare uno Spazio aereo comune europeo basato sul libero accesso al mercato, sulla libertà di stabilimento, su pari condizioni di concorrenza e su norme comuni anche nei settori della sicurezza, della gestione del traffico aereo, dell'ambiente e in materia sociale. L'accordo ECAA è entrato in vigore il 1° dicembre 2017.

L'Unione europea è parte dell'accordo ECAA<sup>2</sup>.

#### 2.2. Il comitato misto

Il comitato misto istituito dall'articolo 18 dell'accordo ECAA è responsabile della gestione dell'accordo e ne assicura la corretta attuazione mediante raccomandazioni e decisioni nei casi previsti dall'accordo. Il comitato misto delibera all'unanimità. Può tuttavia decidere di applicare una procedura di voto a maggioranza per alcune questioni specifiche. La Commissione europea presiede il comitato misto con la partecipazione degli Stati membri.

#### 2.3. L'atto previsto del comitato misto

Nella sua prima riunione il comitato misto sarà chiamato ad adottare il proprio regolamento interno.

L'atto previsto sarà adottato in conformità all'articolo 18, paragrafo 5, dell'accordo ECAA, che stabilisce che il comitato misto "adotta il proprio regolamento interno".

#### 3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

Il Consiglio è tenuto a stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione per quanto concerne il regolamento interno, al fine di consentire al comitato misto di funzionare correttamente in conformità all'articolo 18, paragrafo 5, dell'accordo ECAA.

In qualità di parte dell'accordo, l'Unione è tenuta a presentare la propria posizione ai partner ECAA durante la riunione del comitato misto, in modo da consentire la corretta attuazione dell'accordo e da onorare gli impegni da esso derivanti.

\_

Conformemente alla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

GU L 26 del 31.1.2018, pag. 1.

#### 4. BASE GIURIDICA

## 4.1. Base giuridica procedurale

## 4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

## 4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato misto è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo ECAA.

L'atto che il comitato misto è chiamato a adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 19 dell'accordo ECAA.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo ECAA.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

## 4.2. Base giuridica sostanziale

## 4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

## 4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano il trasporto aereo.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 100, paragrafo 2, del TFUE.

#### 4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 100, paragrafo 2, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

#### 5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

A norma dell'articolo 19 dell'accordo ECAA le decisioni del comitato misto sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo l'adozione.

## Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo sullo Spazio aereo comune europeo (ECAA) per quanto riguarda il regolamento interno di tale comitato

#### IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione (UE) 2018/145 del Consiglio<sup>3</sup> l'Unione ha concluso l'accordo multilaterale sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo ("l'accordo ECAA"), che è entrato in vigore il 1º dicembre 2017.
- (2) A norma dell'articolo 18, paragrafo 5, dell'accordo ECAA, il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.
- (3) Nella sua prima riunione del 3 maggio 2018, il comitato misto è chiamato ad adottare il regolamento interno necessario a consentire il proprio corretto funzionamento in conformità all'articolo 18, paragrafo 5, dell'accordo ECAA.
- (4) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto, poiché l'atto che il comitato misto è chiamato ad adottare sarà giuridicamente vincolante.
- (5) A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, dell'accordo ECAA le decisioni del comitato misto devono essere pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

#### HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella prima riunione del comitato misto è la seguente:

- approvare il regolamento interno del comitato misto di cui all'allegato della presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel comitato misto possono concordare modifiche minori del progetto di decisione del comitato misto senza che sia necessaria un'ulteriore decisione del Consiglio.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> GU L 26 del 31.1.2018, pag. 1.

## Articolo 2

Una volta adottati, gli atti del comitato misto sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

# Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il presidente